## SUPPLEMENTO

### AL GIORNALE

# LA BILANCIA N. 10.

\*\*\*\*

### ALCUNE RIFLESSIONI SU L'ORDINE CIRCOLARE

de' 12 Maggio 1847

Nell' ordine circolare pubblicato dalla Eminenza Rina del Sig. Card. Gizzi Segretario di Stato si contengono principalmente due cose, appartenenti a la giurisprudenza legislativa commerciale, e procedenti ambedue dalla stessa causa 4°. — alcune disposizioni declaratorie, distinte in cinque articoli intorno all'arresto personale da doversi esprimere nelle sentenze de' tribunali di commercio 2°. un ammonizione o ingiunzione ai giudici intorno ai biglietti all'ordine, perchè non vi si nascondano usure illevite.

Dissi procedere ambedue le cose dalla stessa cagione, e così è veramente. Imperocchè, risalendo all'origine, è da sapere: come fin da quando fu adottato e promulgato negli Stati della S. Sede (non altro mutatone che l'idioma) il cod. di com. franc. col titolo di regolamento provisorio di commercio s'introdusse l'abuso di nascondere sotto forme commerciali obbligazioni meramente civili per costringere dell'arresto personale il debitore- L'usura massimamente. questa peste proteiforme delle convenzioni umane, trovo ben tosto di che larvarne e crescere le sue frodi; e quella delle forme commerciali che più le piacque, furono i così detti bigliettii o paghero all'ordine; ne'quali con una semplic' espressione di debito per valuta avuta in denaro, in merci, in conto. o in qualunque altra maniera, - come e elle cambiali, senza intervento di testimoni o di mediatori, senza saperlo altri che colui che le sottoscrive e colui che le fa sottoscrivere, si può simular di leggieri qualunque soffocazione, simulata può speditamente recarsi ad effetto. Ciò accade per verità anche in Francia ed altrove. E il genio di quel grande ( « dell'Italico Sol larga scintilla » come chiamollo nell' Ausonio il nostro Mamiani) che folgorò tra l'armi nelle battaglie, e seppe risplendere al tempo stesso nelle discussioni del Corpo Legislativo, lo previde, quando chiamato a revisione davanti a sè il progetto del codice di commercio, fu ripresa nuovamente, interloquente egli stesso, la discussione su gli art. 636 e 637 (corrisp. agli art. 606, e 607. del reg. nostro), ossia sul punto gravissimo di poter discernere ne'biglietti all'ordine « se i segnatarii fo sero negozianti o non negozianti » come ancora « se la obbligazione nascesse da atto commerciale e no » e ciò tanto all'effetto di determinare la competenza, quanto a quello più duro di pronunciare o no l'arresto personale. (1)

Ciò accade dunque anche in Francia e in altre parti, e continuerà, credo, ad accadere perchè vitia donce li munes, ubi homines e perché secondo il detto moderno «fitta la legge, vien subito appresso la malizia per eluderla » Ma in questa nostra Roma (come tacerlo?) accade ancor più. E chi volesse indagarne le cagioni non tarderchbe a troyarle. Ma queste io tacerò, lasciando che le pensi ciascuno per sè medesimo. Dirò piuttosto (e a lo scopo dell'assunto non si puo preterire): che questi biglietti all'ordine, firmati appena dal debitore e consegnati a le mani del creditore, raro è che rimangano presso lui per esigerli a la scadenza; ma sono trasferiti in altri e messi in giro per la piazza, non altrimenti che le cambiali; spesso naturalmente, e per vera necessita di traffico ma più spesso ancora maliziosamente per aggiuguere tanti creditori quanti sono i cessionarii o giratarii; e quindi piu difficile a seguire ne' suoi rivolgimenti la frode, più dura la condizione del debitore.

Propagatosi il pessimo giuoco, e iucominciato a levarsene il grido, (parlo sempre di cio ch' e avvenuto qui nella capitale) impresero a porvi un riparo i tre sedenti in questo tribunale di commercio, dove in primo grado di giurisdizione sono portate tutte le controversie commerciali, e dove i possessori di tali biglictiti all'ordine non fallano per fermo di portare le loro, onde, aver nella speditezzi di tali giudizii, e nel mandato su la persona il mezzo 'più potente all' esercizio delle loro azioni. Videro dunque non esservi in tutto il regolamento un articolo, donde potesse aversi il detto riparo chiaramente; e che se pure alcuno poteva desumersene dai citati articoli 606 e 607 era d'uopo indurre in essi una interpretazione per così dire suppletoria.

Nel primo de'detti articoli, contemplando il caso che ne' biglietti all' ordine non sianvi che firme di non-negozianti ( s' intende che non sieno tali nè il soscrittore ne i giranti de il caso altresi che possa derivare da operazioni non-commerciali, si dà facoltà al reo-convenuto di chiedere, che la vertenza sia rimandata ai tribunali civili. (1) Nel secondo, posto l'altro caso,, che il biglictto abbia nel medesimo tempo firme d'individui negozianti e d'individui non-negozianti " e similmente " che non sia stato fatto, per operazioni di commercio, traffico, cambio, banca o mediazione, si permette si in questo caso ai giudici commercianti conoscere della vertenza e proferire giudizio, ma si vieta loro di pronunciare contro i non-negozianti l' arresto personale. (2) Disposizioni savie nel loro concetto ambedue, ma difettanti e incomplete. Perciocché mane i in ambedue la norma a conoscere chi si i o no commerciante, cioè a dire, secondo l'art. 1 del regolamento, che faccia la sua professione abituale di atti di commercio., E lasciando questo, che concederemo potere apparire dalla frequenza degli atti medesimi , onde nasce la notorietà , manca però certamente l'altra norma più grave per conoscere « se o no il biglietto abbia avuto origine, da un atto

Stando pertanto ai detti due articoli parve ai giudici del tribunale di commercio di Roma retto ed utile divisamento lo ammettere, dove ne fosse bisogno, per modo di regola contro l'espressioni del biglietto all'ordine si fatta pruova; specialmente nel caso contemplato dall'art. 607, indubitatamente piu duro, vale a dire quando si trattasse di pronunciare l'arresto personale. Ma sebbene concordi quanto all'ammissione della pruova in genere, furono discordi in ispecie: se si avesse ad ammettere in tutti i casi: e piu discordi ancora » se ne incombesse il peso al possessore del biglietto all'ordine, o al debitore ».

Non si giunse a stabilire una massima costante. Anzi dopo aver ondeggiato alcan tempo in quelle dubitazioni, nel cominciare dell' anno 1843, succeduti altri a que' primi giudici, deviarono dalle loro traccie, e si volsero a cercare il rimedio desiderato nelle Dispos. leg. e giud. date da Gregorio XVI. nel 1834. E' in quelle al tit. XIV. sez. IX, dove si parla dell' arresto personale un paragrafo che dice « Nelle sentenze , che « condannano al pagamento di una somma non vi sara « bisogno di ordinare l' arresto personale del debitore : le « condanne pronunciate dai giudici o tribunali debbo-« no eseguirsi con tutti i mezzi permessi dalla legge ». Dalla disposizione del detto paragrafo si pensò trarre un freno alla malvagità delle usure velate sotto i biglietti all' ordine, non pronunciando espressamente il mandato personale: e per ragione di cocrenza, generalizzata la massima a le sentenze tutte quante, dal 1843 in poi non se n'è veduta emanare da questo tribunale di commercio piu una, in cui siasi espresso l'ordine esecutorio contro la persona; restando onninamente all'arbitrio di quegli, al cui favore le sentenze erano proferite, lo usarne o il non usarne a suo arbitrio.

Non piacque la nuova massima ne alla curia ne al commercio; e mentre desideravasi da tutti i buoni, che un rimedio in realtà al male venisse apposto, quello fu riputato universalmente irregolare, inutile, peggiore del male medesimo. Noi non vogliamo qui far censura di alcuno, e molto meno di tali, che per la nobiltà del loro Officio, per la integrità e lo zelo con cui lo disimpegnano, ed aggiugneremo eziandio per la notizia antica de' loro pregi personali professiamo averenella onoranza che meritano. Ma vuole debito del nostro assunto, che si ragioni della cosa liberamente. E liberamente ragionandone, ci ascriviamo ancor noi alla opinione universale, e diciamo: non esserci sembrata giusta ne provida la massima novellamente adottata. E come chiamare provido divisamento il commettere al mal talento di un creditore, spesso usurajo, come si disse, e quasi sempre immite e furente, o all'avidità di un cursore prezzolato, il commettere, ripeto, la libertà personale e con essa la dignità di un padro di famiglia, di un cittadino, della quale niente v' ha- piu prezioso nella vita naturale e civile, e che le moderne legislazioni, fondate su l'incivilimento, vietano all'individuo stesso il porla a pericolo per particolari convenzioni; considerandola non tanto come una proprietà individuale di ciascuno, quanto della repubblica, che di questa sacra proprietà è depositaria e tutrico nata per se medesima? E che diremo delle contradizioni, delle anomalie continue che ne derivavano? Il debitore tradotto o no al carcere, secondo l'audacia e l'ira maggiore o minore del creditore! Quindi tradottovi chi non dovevasi, non tradottovi chi si doveva! E quiudi ancora un dubitare di parti e di difensori, un ricorrere frequente ai tribunali superiori, un prolungar d'odj e di litigi senza fine!

Ci sembra poi che il divisato provvedimento fos-e anche irregolare, cioè non autorizzato ne direttamente ne indirettamente da alcuna legge. La disposizione del citato §. 1386 noi riteniamo che sia soltanto in materie civili, e che non possa estendersi a le commerciali. Nelle cause civili sta bene che non siavi bisogno « ordinare nelle senteuze l'arresto personale del debitore » perché in quelle non essendo luogo all'arresto della persona se non che in difetto de' beni secondo l' antico assioma a qui non habet in bonis luat in corpore » ossia sussidiariamente; hnsta il rilasciare l'ordine esecutorio in genere, da eseguirsi « con tutti i mezzi e ne' modi permessi dalla legge » valu a dire con l'accennata gradazione, prima su i beni, poscia, mancando i beni, su la persona. Che anzi se in tali sentenze si esprimesse, che il mandato e reale e personale, potrebbe per avventura nascere in mente al creditore la idea di eseguirlo prima su la persona che su i beni, come piu gli fosse in grado.

Ma ne' giudizii commerciali, per una eccezione tutta propria indotta ab antico in favore del commercio, la esecuzione procede di pari passo-su i beni e su la persona (1) e appunto perché tutta cosa particolare e di eccezione, si vuole, che nel mandato dal giudice fosse pronunciato espressamente. Nell'editto I giugno 1821 del Card. Consalvi di chi memi premesso al reg. di comi intorno a la procedura da eseguire nelle cause commermerciali, tra le altre regole si legge ancor questa. (2) Oltre di che pel noto argomento della discretiva si deduce bastantemente dal citato art. 607, dove dicendosi » che « il tribuarde non potra pronunciare l'arresto personale

<sup>(</sup>t) Ecco il testo dell' art. 626, Allorquando le lettere di cambio non saranno reputate che semplici promesse a termini dell' art. 107 o allorquando i biglietti all' ordine non avrano, no che firme d'individui non commercianti, e non avranno, origine da operazioni di commercio, traffico, cambio, banca, o sensaria, il tribunale di commercio sarà obligato di rimette, re l'affare al tribunale civile, se ne viene richiesto dal con-

<sup>(2)</sup> Art. 007, Allorquando queste lettere di cambio e questi biglictti avianno nel medesimo tempo delle firme d'individu, dui negozianti, e d'individui non negozianti, il tribunale di commercio ne giudicherà, ma il tribunale non potrà pronunciare l'arresto personale, contro gl'individui non negozianti a meno ch'essi non siano obbligati in occasione di operazioni di commercio, traffico, cambio, banca, o mediazione, o che il esecuzione personale nen compete anche secondo la legga, civile in quel ciso.

<sup>(1)</sup> Sarebbe difficile il dire con precisione quando questa eccezione per le cause di commercio abbia avuto origine nell'i giuntsprudenza commerciale Italiana. In Francia pare che tosse al tempo di Lingi XIV per la celebre ordinanza del 1667 - Farry Rapp, al Tribunale sull'arresto personale.

<sup>(2)</sup> Art. 41 — La esecuzione personale che compete per se, giudicati di commercio, si deve espirinere nel mandito esi puo, esercitare cumulativamente cilla reale, cioò colla libertà di varirire, ed esercitare o lima o l'altra nell'istreso modo, che, si praticava quin lo vera obbligo camerale...

<sup>(1)</sup> hegis civ. et com. de la France cud. de com procesverbanx au Conseil d'etat, secance du 28 Juillet 1307.

a cantro gl'individui non negezianti » si argomenta, che contre ai negozianti dee pronunciarsi. E se nal § 4589 del moto-proprio Gregoriano dopo avor detto « che qualli « i quali hanno sofferto condanne giudizidi per cause « di commercio saranno sottoposti all'arresto personale a anche indipendentemento dalla mancunza o insufficienza " de' toro beni - si aggiungo - In questi casi l' ar-« resto del debitore può essere cumulato col pignorau mento dei suoi benit il creditore è in facoltà di va-« ciare mezzi di esecuzione, passando dal pignoramento w all'arresto, o viceversa, sonza bisogno di precadente u rimincia -- so, dissi, ivi si logge questa disposizione; ciò non significa altro se non che il creditore ha in facoltà sua l'uno e l'altro mezzo, cumulativamente, simultaneamente a sperimentar la sua azione, posciacene nella senionza e l'uno e l'altro gli è stato accordato; non già che l'uno e l'altro può nella sontenza essere taciato, contro la natura de giudizii commerciali , contro la sanzione chiarissima de' citati art. 607 del regol. e 41 --dell'editto non debba esprimersi.

Questa è la storia gonvina de' fatti, questa la condizione delle coso insino ai giorni passati : cioè che per ovviare al male delle usure colate massimamente nei higlietti all' ordine, se ne commetteva un altro in nome della legge, senza rimediare a quel primo.

In questa condizione di cose è venuto l'ordine circolare de' 15 Marzo al fine, quale si scorge dal contesto, di riparare all' uno ed all'altro.

Ed in varo quanto at prime dell' arresto personale manifestamente e pienamente vi si ripara, Nell'articolo I, si ordina « che le sentenze de' tribunali di commercio doa vranno esprimera se e contro chi possono essere eseguia te medianto l'arresto personale ; e che in difetto di ciò, a ancorcha signo state pronunciate contro individui coma morejanti, o contro individui non-commercianti per aa perazioni di commercio saranno eseguibili col detto mezx 70 in sussidio soltanto, a forma di ciò ch' è prescritto e nella parte III. tit. 14 sez. 9 del moto-proprio 16 Noa vembre 1834. Si dice nell'articolo, II. che il creditore a potrà servirsi del mezzo della esecuzione personale in a sussidio, anche ne' casi in cui è victato al tribungli di " commercio il pronunciarlo direttumente. - E nell' arti-" do III, si ricorda la regola - che le questioni concer-« nenti l'arresto della persona in virtù di sentenze como merciali, non dai tribunali di commercio ma dai tribu-« nali civili debbono esser decisi « Affinché poi la disposizione provveda insieme all'avvonire e al passato, rivolgendo addietro gli occhi alle sentenze che pronunciale prima (secondo la detta massima del 1843 ) non fossero nucora eseguite, o eseguite, non ne fosse consumata la esecuzione, nei due articoli s guenti IV. e V. si prescrive coerentamente al principio posto nell'articolo I, cio che nell'uno e nell'altro caso dee farsi.

Non era possibile che sotto il pontificato provvidentissimo di Pio IX. tale un rimedio, e prontamente non si ponesso: che gl'inconvenienti di sopra accennati intorno alla libertà personale de' suoi suddi i non avessero ad esser tolti da Lui: che questo diritto inestimabile, già non poco alla forza delle consuetudini e delle leggi commerciali sacrificato, avesse ad esserlo eziandio al capriccio e alla durezza di un creditore. Ed era impossibile altresi, che in questa parte l'ordine circolare non fosse ricevuto con planso, quanto ne ha fatto la Curia in leggerlo e in udirlo.

Mi duole però di non poter dire lo stesso, e rallegrarmi ngualmente della seconda parte della circolare, conquale si e intoso rimediare al primo male delle usare coperte sotto l'aspetto di convenzioni mercantili, e segnatamente de' bighetti all'ordine; da cui secondo quel che abbiamo esposto ebbe origine l'altro del non pronunciare espressamente l'arresto personale nelle sentenze. E giovandomi della licenza accordatane nel § 2 tit. II. dell' editto de' 13 Marzo su la stampa, ne' limiti prescritti dal § 3. e 4., con tutta quella reverenza che si richiede nella bocca o nella penma di un suddito sopra una legge Sovrana, e legge emanata un nome di Pio IX., diro la opinione mia: la dirò anzi in argomento di venerazione e di affetto verso tutto ciò che nel venerando nome di Lui a bene della cosa purblica è ordinato.

Si è dunque inteso nella seconda parte dell' ardine circolore di apporre un rimedio al detto male. Così in fatti si dice sui apportamente « Essendo pervenuti a Sua Santita « molti reclami su l'abuso, che si la delle forme commer-« ciali, per dare ad obbligazioni meramente civili le con-« seguenze esocutorie delle obligazioni cambiarie; e ciò » massimamente sotto l'aspetto de'così detti biglietti all'or-

" dine, che spesso ricuoprono illecite usure; cosi la stes a

a Sai tità Sua per avviere ad no tale inconveniente . . . . . . . . . No patera essere, che l'amore della verità, della giustizia, della buona fede, che l'io IX. vuole senza dubiba protette trà suoi sudditi, a quella: malvagità non rimanesse indignato, e non volesse che visi apprestasse un rimedio

Ma vi è stato apprestato realmente? È vero rimedio e sufficiente quello, che ivi s'ingiunge? A me sembra che no. Mi sembra, che tolto per la prima parte della circulare il falso rimedio del 1843, il male esista tuttora.

Le parole che sieguono nel luogo racitato dianzi, non contengono alcana declaratoria, alcuna disposizione ; ma solo un' ammonizione, come si disse, o come potrebbe dirsi un memorandom ai giudici commerciali : di non deflettere ne'loro giudizii da ciò che intorno alle cambiali cai biglietti all'ordine in quattro art, del regolamento di commercio è statuito « Per ovviare ad un tale inconveniente (cost ivi ) « ci ha ordinato, che venga nel Sovrano suo nome incule ità « a tutti i Magistrati commerciali la diligente osservanza de-« gli art. 107, 181, 606-607, del regolamento di commer-« cio - Nel primo de' quali articoli sta scritto - che so-« no reputate semplici promesse tutte le lettere di cam-« bio contenenti supposizioni, sia di nome, sia di qualita. « sia di domicilio, sia dei luoghi donde sono tratte , o « nei quali sono pagahiti - Nel secondo - che tutte le « disposizioni relative alle lettere di cambio sono applia cabili ai higlictti o paghero all'ordine, scuza pregiudi-« zio delle disposizioni relative ai casi previsti nell'utti-« ma libra del presente regalamenta « Nel terza e nel quarto cios nel 606 e nel 607, sono indicati appunto questi casi e queste disposizioni; el essendo gia caduto nel decorso di questo ragionamento il favellarne più di una volta, stimo inutile il riportarne qui il contesto di

Certo un amunizina, un inc de enento, fatto a' pubblici Magistrati con pubblica ordinanza in nome Sovrano , di osservare diligentemente le leggi ,, è sempre opportuno: avvegnacché si debba credere, che già fin da quando l'uomo viene eletto all'alto e grave officio di amministrer la giustizia, e sappia, e voglia, e s'ingegni amministrarla secondo le leggi, delle quali egli per la stessa glezion sua diviene interprete custode ed esceutore : è un precetto elementare che sta nelle Instituzioni di Giustiniano at tit. de off, jud. « Et quidem in primis illud n observare debet Judex . ne aliter judicet quam legibus aut » constitutionibus proditum est. » E nella formula del giuramento che si faceva prestare al tempo di Giustiniano agli Officiali pubblici nello assumere il toro ministero « noxiis autem imponam supplicium secundum le-» gem, et justifiam in publicis privatisque contractibus » eis servaho. » Ma dove alcuna di queste leggi fosse tale, da non poterne avere una norma adequata e sicura per applicarla ai casi particolari, nemmena interpretativamente, o perché puta, rispetto a la particolarità dei casi troppo vaga, o perché implessa ed ambigua; poco varrebbe al giudice in questo caso qualunque ingiunzione e qualunque buon volere di osservartà con rettitudine. In questo caso egli avrà bisogno dell'oracoto del Legislatore; il quale portando nuovamente su la legge la sua attenzione, la compia in ciò ch'è imperfetta, la dichiari in ciò ch' è dubbiosa.

Ora di questo o perfezionamento, o dichiarazione emanante dal potere Sovrano noi crediamo siavi di mestieri ne' quattro articoli menzionati 107, 181, 606, e 606, fra loro connessi quanto ai due punti della competenza, e dell'arresto personale; e le quistioni che intorno ai punti suddetti si fanno nel Foro da lungo tempo, e le dubitanze de' Giudici co' disferenti conati per rimediarvi, lo mostrano chiaramente. Molto si pondero e fece da quei dotti giureconsulti che nel 4806 e 1807 compilarono in Francia il cod. di comm. per determinare il vero carattere del biglietto all'ordine » se avesse a considerarsi di natura sua come un titolo con unerciale, e in tutto simile alla lettera di cambio, si che bastasse la averlo sottoscritto per dire che il soscrittore sece un atto di commercio, e perció a tutte le conseguenze di un'atto di commercio si sottopose « ovvero » se ritenendo tuttavia l'indole sua primitiva civile, divenisse commerciale soltanto, quando tra commercianti fosse adoperato. » E quindi, come da discussione nasce discussione, da tesi, tesi, fu agitato eziandio » se a qualificarlo come atto di commercio si volessero a la promessa del pagamento aggiunte queste parole sotto la legge di commercio: quali parole trovando nel higlietto all'ordine avesse a considerarsi siccome atto commerciale, senza più ; omessa qualunque indagine su la vera natura dell'atto e su la person i a Finalmene dopo lungo

di putare innanzi il Consiglio di Stato, e innanzi lo stesso Imperadore Napoleone, come dicemmo, la risoluzione si posò in questo massime: CHE il biglietto all' ordina firmato da individui non-negozianti, e non avente origina da operazioni di commercio, trafico, cambio, banca, o sensaria, à una mera obbligazione civile, che non può essere portata ai tribunali di commercio: CHE il biglietto all'ordine contenente insieme firme d'individui negozianti e d'individui non-negozianti è al tempo stesso una obbligazione commerciale pe' primi, una obbligazione civila pe' secondi : CHE in questo caso pel bene del commercio i tribunati commerciali possano giudicarne, ma non possano ne debbano pronunciare contro i non-negozianti l' arresto personale; eccetto i casi, in che la obbligazione derivi da una operazione commerciale. « Cost (dicevasi » conchiudendo) si accorda al commercio tutto ció che » il commercio nel suo interesse bene inteso può aspet-» tar dalla legge . . . . Andare al di là di questi termini » sarebbe un mettere i non-negozianti nella dura condi-» zione di non poter piu far uso di un modo di obbli-» gazione (d'un papier), che usato moderatamente può n esser loco di grande utilità nelle convenzioni della vita » sociale . . . . Andare al di la di questi termini sarebbe » un estendere la facolta di sottomettersi a la carcera-» zione; quando è dell'interesse pubblico e della mitezza » de' costumi nostri, che questa sia limitata il più cho » si puo. » Su tali massime furono redatti gli art. 636 e 637, nel Consiglio di Stato: e il genio di Napoleone contribuì anch' egli a la saviezza di questi principii (5).

Ma il tenore dei detti articoli, come ancora del 107, (e perche dubiteremo il dirlo?) non condusse la cosa fin dov' era necessario. A conoscere se il soscrittore del biglietto all'ordine è o no negoziante; e più ancora a discernere, se il higlietto ha avuto origine da una operazione di commercio, sarà o no ammessa la prova contro l'apparenza commerciale che mostra nel suo aspetto? E dovendo essere ammessa (come siegue di necessità dalle due eccezioni su la competenza e sull'arresto personale contemplate dagli stessi articoli) quali dovranno essere queste prove . e di qual grado ? Saranno amagese in tutti i casi, o solo in alcuni? Saranno ammesse quando il biglietto all' ordine è passato in mani ad un giratario a titolo oneroso, e che ignorava quel che fu fatto tra il creditore ed il soscrittore? Inoltre: una proya dovendosi ammettere, ne incomberà l'onere all'attore, o al reo convenuto? E incombendo, puta, al reo convenuto, gl'incomberà in tutti i casi indistintamente; ovvero in alpuni a lui, in altri all'attore?

Ecco il difetto di que' due benedetti articoli 636 e 637 (606 e 607 del reg.); ecco il labirinto in cui si ravvolge da lungo tempo incerta la giurisprudenza de' nostri magistrati nel giudicare le controversie che tutto giorno vi nascono sopra; incertezza fatta maggiore dopo la complicazione delle usure, che sotto i biglietti all'ordine si nascondono; incertezza ad uscir dalla quale ci dice esperienza non essere sufficiente la coscienza di un giudice, quanto si voglia desideroso di osservarli esattamente; ma volersi, se non una legge nuova, certo un supplemento all'antica.

E voce infatti, che non ostante l'ordine circolare. pochi giorni dopo emanato, i Giudici di questo tribunal di commercio della Capitale, sentendosi quanto a la seconda parte di esso illaqueati ancora nelle ambiguita di prima hanno stimato necessario indirizzaro una requisitoria all' Eminentissimo di Stato, concepita in questi termini o altri equipollenti. - Se sia di placito sovrano il distinguere, nell'effetto di pronunciare l'arresto personale, the la pruova spetti all'attore, il quale domanda questo mezzo di esecuzione, ovvero al reo convenuto che nega di essere commerciante, o di aver fatto un atto di commercio. - Noi non sappiamo quale risposta darà il Ministro prudentissimo a questa dimanda: nè sappiamo, se essendo si recente la pubblicazione dell'ordine circolare sia per darne alcuna. Che si sia però, riserbiamo le nostre speranze a cio che ivi fin dalle prime lineo ei si promette, vale a dire stabili riforme e miglioramenti, non solo su questo punto dei biglietti all'ordine, ma in genere su tutti gli altri non pochi, di cui ha bisogno questo regolamento di commercio; che quantunque promulgato son' oggimai ventisette anni, tuttavia dev'essero riguardato sempre ne' domini della S. Sede, sol como provisorio ed esotico.

AVV. CARNEVALINI.

#### AVVISO

Lo STABILIMENTO DEI BAGNI TERMALI di questa Città sarà aperto all'uso del Pubblico il giorno 12 del corrente giugno con tutte quelle consodità e guarentigic promesse dal manifesto degli 8 Maggio p. p. e dalle relative tariffe fatte anche esse in pari tempo di pubblica ragione. Viterbo 1 Giugno 1847.

La Deputazione.

<sup>(1)</sup> Locré - Esprit du code de commerce liv. IV de la jurisdist. comm. Paris 1829 pag. 166 à 187.